

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 24/2023

REV.	DATA REVISIONE	MOTIVAZIONE REVISIONE
00	10 / 03 / 2025	Prima emissione
01	01 / 04 / 2025	Revisione 7.1 Il canale interno

SOMMARIO

1	PREMESSA	4
2	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	4
3	SCOPO	4
4	CAMPO DI APPLICAZIONE	5
5	AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO	5
6	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE/DIVULGAZIONE/DENUNCIA	6
6.1	CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI EX DEL D.LGS. 231 O VIOLAZIONI DEL MOG	6
6.2	COSA NON PUÒ ESSERE SEGNALATO, DIVULGATO PUBBLICAMENTE O DENUNCIATO	7
6.3	SEGNALAZIONI/DIVULGAZIONI/DENUNCE RICEVIBILI – CONTESTO LAVORATIVO	7
6.4	ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI	8
6.5	SEGNALAZIONI ANONIME	8
7	I CANALI DI SEGNALAZIONE	9
7.1	IL CANALE INTERNO	9
7.1.1	<i>Il canale interno – forma scritta</i>	9
7.1.2	<i>Gestione delle segnalazioni interne a cura del Responsabile della Gestione delle Segnalazioni</i>	9
7.1.3	<i>Modalità di gestione della segnalazione a cura dell’RGS</i>	10
7.1.4	<i>Istruzioni per le segnalazioni</i>	11
7.2	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA - ANAC	11
7.2.1	<i>Modalità di segnalazione esterna</i>	11
7.2.2	<i>Attività svolta dall’anac</i>	12
7.2.3.	<i>Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’anac e linee guida</i>	13
7.3	DIVULGAZIONI PUBBLICHE	13
7.3.1	<i>Condizioni per la divulgazione pubblica</i>	13
7.4	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI INTERNE ED ESTERNE	14
7.5	OBBLIGO DI RISERVATEZZA – ART. 12 , D.LGS. 24/2023	14
8	TUTELE	15
8.1	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE	15
8.2	PERDITA DELLE TUTELE	16
8.3	DIVIETO DI RITORSIONE	16
8.3.1	<i>Protezione dalle ritorsioni</i>	17
8.3.2	<i>Inversione dell’onere probatorio</i>	17
8.4	LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ	17
8.5	MISURE DI SOSTEGNO	18

1 PREMESSA

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La normativa introduce rilevanti novità in materia di *Whistleblowing* e, per quanto qui rileva e interessa, richiede alle organizzazioni aziendali già dotate di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di adeguare le proprie procedure nonché i propri canali di gestione delle segnalazioni al nuovo dettato normativo.

Più nello specifico, il D.Lgs. n. 24/2023 è intervenuto sull'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 con riferimento alla disciplina del *Whistleblowing*, abrogando i commi 2-ter e 2-quater e modificando il comma 2-bis, stabilendo espressamente che i Modelli Organizzativi devono prevedere *"ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare"*.

Alla luce del nuovo Decreto nasce, quindi, l'esigenza di adeguamento della procedura relativa alle segnalazioni di Idrostudi Srl alle nuove esigenze normative.

Si precisa che la presente procedura descrive e disciplina esclusivamente le novità normative riferite all'organizzazione aziendale già dotata di Modello 231.

2 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

L'istituto del *Whistleblowing* è riconosciuto come uno strumento fondamentale di emersione degli illeciti all'interno dell'organizzazione aziendale attraverso la segnalazione da parte di coloro che si trovano in una posizione privilegiata per rilevare comportamenti o situazioni anomale all'interno della Società. Affinché tale istituto operi efficacemente è, però, necessario assicurare una protezione adeguata ed equilibrata ai soggetti segnalanti (c.d. *Whistleblower*) ed evitare, quindi, che venga omessa la segnalazione di un illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

L'obbligo della presenza di un sistema di *Whistleblowing* e, quindi, di dedicati canali di segnalazione era, in origine e nel settore privato, previsto solo per le organizzazioni aziendali dotate di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 231/2001 e modificato, poi, dalla L. 179/2017. Il sistema già previsto per tali realtà deve oggi adeguarsi alle previsioni del D.Lgs. 24/2023 che raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato, estendendone l'ambito di applicazione.

La normativa prevede una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del *whistleblower* che segnala la violazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa in modo tale che sia maggiormente incentivato all'effettuazione delle segnalazioni.

Pertanto, Idrostudi Srl ha adottato un sistema di regole in grado di assicurare la tutela della riservatezza del segnalante, garantendone al contempo la protezione da discriminazioni o ritorsioni.

3 SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di tutelare coloro che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro e ad inculcare una "coscienza sociale" all'interno dei luoghi di lavoro, che invogli il singolo ad attivarsi per denunciare eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza.

La procedura mira, inoltre, a rimuovere i possibili fattori che possono disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali dubbi e incertezze circa:

- la procedura da seguire;
- i timori di ritorsioni o discriminazioni da parte dei vertici aziendali, dei superiori gerarchici, etc.;
- l'eventuale rivelazione di segreti di ufficio, professionali, scientifici o industriali.

In tale prospettiva, il proposito perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela offerte nel nostro ordinamento.

4 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs. 24/2023 comprende, tra gli altri, nel suo ambito di applicazione i soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

5 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

L'art. 3, comma 3, D.Lgs. 24/2023 ha esteso il concetto di *whistleblower* a diversi soggetti. Più nello specifico, alla luce di tale norma, sono legittimate a segnalare, denunciare all'autorità giudiziaria o contabile, o divulgare pubblicamente informazioni relative alle violazioni, le persone che operano nel contesto lavorativo di Idrostudi Srl, in qualità di:

- **Lavoratori subordinati** - ivi compresi i lavoratori il cui rapporto è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (per esempio rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, somministrazione, apprendistato e lavoro accessorio) **o** **lavoratori che svolgono prestazioni occasionali** (il cui rapporto è disciplinato dall'art. 54-bis del D.L. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla L. 96/2017);
- **Lavoratori autonomi** ivi compresi i:
 - o Lavoratori autonomi indicati al capo I della L. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del Codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c. Questi includono, ad esempio, i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri etc.;
 - o Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile. Ci si riferisce ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa per un soggetto del settore privato organizzandola autonomamente;
 - o Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 81/2015. Si tratta - ai sensi del co. 1 della citata norma - delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro";
- **Lavoratori o collaboratori** che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- **Liberi professionisti e i consulenti** che prestano la propria attività lavorativa presso Idrostudi Srl;
- **Volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti;
- **Azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

6 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE/DIVULGAZIONE/DENUNCIA

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 24/2023 si intendono per **violazioni** quei **comportamenti, atti od omissioni** che ledono l'interesse o l'integrità morale della società e consistono in:

- 1) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni di modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato del D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori:
 - Appalti pubblici;
 - Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - Sicurezza e conformità dei prodotti;
 - Sicurezza dei trasporti;
 - Tutela dell'ambiente;
 - Radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - Salute pubblica;
 - Protezione dei consumatori;
 - Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (di cui all'art. 325 TFUE);
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE) comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea indicati nei numeri di cui sopra 3), 4) e 5).

La segnalazione può avere, inoltre, ad oggetto:

- Informazioni relative alle condotte volte ad **occultare le violazioni** sopra indicate;
- Le **attività illecite non ancora compiute** ma che il *whistleblower* ritenga **ragionevolmente possano verificarsi in presenza** di elementi concreti, precisi e concordanti;
- I **fondati sospetti** riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

6.1 CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI EX DEL D.LGS. 231 O VIOLAZIONI DEL MOG

Si tratta di tutte quelle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, quindi, consistenti nella realizzazione dei reati presupposto previsti dalla normativa nonché le violazioni del modello di organizzazione adottato *dalla Società*.

A titolo meramente esemplificativo, la segnalazione può riguardare, quindi, **comportamenti, atti od omissioni, commesse o tentate**:

- penalmente rilevanti (es.: violazione di leggi, atti di corruzione, frodi);
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale (es.: cattivo funzionamento dell'azione amministrativa);
- attuate in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare (es.: Codice Etico);
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine di Idrostudi Srl;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- che possano arrecare pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso Idrostudi Srl;
- che possano indurre favoritismi.

Le segnalazioni delle violazioni delle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o delle violazioni di modelli di organizzazione e gestione ivi previsti possono essere effettuate solo tramite il canale interno (v. paragrafo 7.1.) o la denuncia all'Autorità.

6.2 COSA NON PUÒ ESSERE SEGNALATO, DIVULGATO PUBBLICAMENTE O DENUNCIATO

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.Lgs. 24/2023:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

6.3 SEGNALAZIONI/DIVULGAZIONI/DENUNCE RICEVIBILI – CONTESTO LAVORATIVO

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o denunciante sia venuto a conoscenza nel **contesto lavorativo**. L'art. 3, comma 4, D.Lgs. 24/2023 specifica, infatti, che il segnalante può effettuare la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria e contabile, la divulgazione pubblica di informazioni quando:

- a) il rapporto giuridico è in corso;
- b) il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

La segnalazione, divulgazione, denuncia all'autorità amministrativa e contabile, deve avere ad oggetto **fatti riscontrati direttamente** dal segnalante o dalla persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, **non basati su voci correnti e non deve riguardare lamentele di carattere personale**. Ciò è specificato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 24/2023, che

dispone che la normativa non si applica *“alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ...”*.

L’istituto in argomento, quindi, non deve essere utilizzato per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per i quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure delle strutture aziendali preposte.

6.4 ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI

È necessario che le informazioni sulla segnalazione siano il più possibile **circostanziate** e, quindi, contengano tutti gli **elementi utili** a consentire le dovute ed appropriate verifiche e controlli, a riscontro delle affermazioni e dei fatti che sono ricompresi nell’oggetto della segnalazione. Risulta, pertanto, fondamentale che la segnalazione, denuncia o divulgazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente e non riportati o riferiti da altri soggetti nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita. In particolare, è che siano presenti i seguenti elementi:

- **generalità del soggetto che effettua la segnalazione**, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’organizzazione;
- una chiara e completa **descrizione dei fatti** oggetto di segnalazione;
- **circostanze di tempo e di luogo** in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di **identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati**;
- l’indicazione di **altri soggetti che possono riferire sui fatti** oggetto di segnalazione;
- l’indicazione di **documenti** che possono **confermare la fondatezza di tali fatti**;
- ogni **altra informazione** che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione, divulgazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile deve comunque essere basata sulla **buona fede** o su una ragionevole convinzione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Anche nel caso in cui vengano segnalate **attività illecite non ancora compiute**, è necessario che il **whistleblower** ritenga che **ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti**.

6.5 SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, ossia quelle da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante, sono considerate alla stregua delle segnalazioni ordinarie e devono essere recapitate secondo le modalità previste dal presente documento.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione quando risultino **chiare evidenze della gravità e fondatezza delle circostanze denunciate**. Le segnalazioni anonime saranno, infatti, trattate solo se riferite ad episodi di particolare gravità ed in presenza di **elementi chiari, circostanziati, precisi e concordanti**.

Si sottolinea che, come previsto dall’art. 16, comma 4, D.Lgs. 24/2023, anche il segnalante successivamente identificato che ha subito ritorsioni in ragione della segnalazione beneficia delle misure di protezione previste dal Capo III del D.Lgs. 24/2023 e descritte nel dettaglio ai paragrafi 8 e ss.

7 I CANALI DI SEGNALEZIONE

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- Canale interno;
- Canale esterno (gestito da A.N.A.C.);
- Divulgazioni pubbliche;
- Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Si sottolinea fin da subito che **la scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezionalità del whistleblower**: in via prioritaria, infatti, **è sempre favorito l'utilizzo del canale interno** e, solo al ricorrere di precise condizioni stabilite dalla normativa (che saranno oggetto di ulteriore approfondimento), è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Di seguito vengono descritti nel dettaglio i singoli canali di segnalazione.

7.1 IL CANALE INTERNO

La segnalazione deve essere effettuata in **forma scritta**.

La modalità viene dettagliata nei paragrafi che seguono. In ogni caso, il canale istituito da Idrostudi Srl garantisce la riservatezza:

- dell'identità del segnalante;
- dell'identità della persona coinvolta;
- dell'identità della persona comunque menzionata;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Si ricorda che **le segnalazioni delle violazioni delle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o delle violazioni di modelli di organizzazione** e gestione ivi previsti possono essere effettuate **solo tramite il canale interno** o la denuncia all'Autorità.

7.1.1 IL CANALE INTERNO – FORMA SCRITTA

La segnalazione in forma scritta può essere presentata con la seguente modalità:

- invio della segnalazione a mezzo di raccomandata a/r all'attenzione del Gestore dei canali di segnalazione (Organismo di Vigilanza), presso la sede legale dell'organizzazione stessa. In questo caso, il segnalante avrà cura di inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i propri dati identificativi unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento; la seconda con il contenuto oggetto della segnalazione, in modo da separare i propri dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al Gestore dei canali di segnalazione". Nel caso in cui il segnalante desideri rimanere anonimo, anche al destinatario indicato, dovrà richiedere all'ufficio postale al quale affiderà la propria raccomandata, informando l'addetto allo sportello dell'ufficio postale, che a questo punto non inserirà i dati del mittente fisicamente sulla raccomandata, ma solo sulla cartolina che rimane in mano a chi ha fatto l'invio, a cui verrà anche consegnato il numero di tracciamento.

7.1.2 GESTIONE DELLE SEGNALEZIONI INTERNE A CURA DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALEZIONI

La gestione del canale di segnalazione è affidata al Gestore delle Segnalazioni, ovvero ad un soggetto individuato ed incaricato dall'Organizzazione ed in possesso dei requisiti di professionalità e competenza idonei a garantire l'indipendenza e l'imparzialità, la riservatezza, la protezione e la segretezza dei dati.

La segnalazione deve **essere indirizzata**:

- Al **Responsabile della Gestione delle Segnalazioni (RGS)**, corrispondente con l'**Organismo di Vigilanza**

La **segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso** deve essere trasmessa, entro sette (7) giorni dal suo ricevimento, al **soggetto competente (RGS)** dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante (art. 4, comma 6, D.Lgs. 24/2023). La segnalazione deve essere trasmessa all'RGS in originale con gli eventuali allegati.

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di **massima riservatezza** e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

7.1.3 MODALITÀ DI GESTIONE DELLA SEGNALEZIONE A CURA DELL'RGS

Il Responsabile della Gestione delle Segnalazioni riceve e prende in carico le segnalazioni e successivamente:

- entro sette (7) giorni dalla data di ricezione, rilascia alla persona segnalante **avviso di ricevimento della segnalazione**;
- mantiene le **interlocuzioni** con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, **integrazioni**. Svolge, quindi, un'indagine preliminare al fine di richiedere, eventualmente, ulteriori chiarimenti per circostanziare quanto segnalato;
- dà **diligente seguito alle segnalazioni ricevute** e, pertanto, valuta la **sussistenza dei fatti segnalati**;
- **fornisce riscontro alla segnalazione** entro tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre (3) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- qualora nella fase istruttoria l'RGS dovesse condurre ulteriori approfondimenti per i quali fossero necessari tempi superiori ai tre mesi, lo stesso potrà fornire un riscontro interlocutorio al segnalante.

Pertanto, un corretto seguito alla segnalazione implica, nel rispetto delle tempistiche e della riservatezza dei dati, una valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali per valutarne l'ammissibilità. Per la **valutazione dei requisiti**, il RGS tiene conto dei seguenti criteri:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti non corredata da documentazione appropriata.

Quando l'oggetto della segnalazione non è adeguatamente circostanziato, l'RGS, quindi, può chiedere elementi integrativi al segnalante.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, l'RGS comunica la necessità di avviare l'**istruttoria interna** sui fatti o sulle condotte segnalate **per valutarne la sussistenza**. All'esito dell'istruttoria fornisce riscontro alla segnalazione, dando conto delle seguenti misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione:

- archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi;
- avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze;
- provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata;
- rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini, a seguito di condivisione con il CdA di tale necessità, qualora tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta.

La segnalazione viene, infine, inoltrata al Direttore Generale della struttura in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione ovvero agli organi preposti affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti conseguenti tra cui, qualora ne sussistano i

presupposti, la richiesta di azione disciplinare.

Il RGS periodicamente riferisce al Vertice aziendale sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute.

7.1.4 ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI

L'Organizzazione mette a disposizione di tutte le persone che lavorano a qualsiasi titolo:

- la presente **procedura operativa**;
- il **modulo** per la segnalazione delle violazioni (MOD.WB_00 Modello di segnalazione *Whistleblowing*, allegato al presente documento);
- **l'informativa per la privacy**.

Procedura, modulo e informativa sono resi disponibili e aggiornati.

Come previsto, infatti, dall'art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 24/2023, *la Società* mette a disposizione, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Tali informazioni sono esposte e rese **facilmente visibili nei luoghi di lavoro**, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con l'organizzazione aziendale. Tali informazioni sono, inoltre, pubblicate nella sezione dedicata del sito internet aziendale.

7.2 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA - ANAC

Il D.Lgs. 24/2023 ha introdotto, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di svolgere **segnalazioni esterne**. La gestione di tali segnalazioni è affidata all'ANAC. Le segnalazioni esterne hanno ad **oggetto** le violazioni indicate al paragrafo 6 della presente procedura, numeri 3), 4), 5) e 6).

Il D.Lgs. 24/2023 prevede precise **condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna**.

Più nello specifico, l'art. 6, comma 1, D.Lgs. 24/2023 stabilisce che la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, **al momento della sua presentazione**, ricorre **una delle seguenti condizioni**:

- **non è prevista**, nell'ambito del suo contesto lavorativo, **l'attivazione obbligatoria** del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, **non è attivo** o, anche se attivato, **non è conforme** a quanto previsto dalla normativa;
- la persona segnalante **ha già effettuato** una segnalazione interna e la stessa **non ha avuto seguito**;
- la persona segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa **non sarebbe dato efficace seguito** ovvero che la stessa segnalazione **possa determinare il rischio di ritorsione**;
- la persona segnalante **ha fondato motivo** di ritenere che la violazione possa costituire **un pericolo imminente o palese** per il pubblico interesse.

7.2.1 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE ESTERNA

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivato il **canale di segnalazione** esterna con le istruzioni d'uso per poter svolgere la segnalazione. Il link per effettuare la segnalazione sul portale Anac è il seguente:

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un **canale di segnalazione** esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, **la riservatezza**:

- dell'identità della persona segnalante,

- dell'identità della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione,
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le segnalazioni esterne sono effettuate:

- in **forma scritta tramite la piattaforma informatica**;
- in **forma orale** attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
- su richiesta della persona segnalante, mediante un **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

7.2.2 ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ANAC

Come previsto dall'art. 8, D.Lgs. 24/2023, l'ANAC designa **personale specificamente formato** per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività:

- fornire a qualsiasi persona interessata **informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna**, nonché sulle misure di protezione;
- dare **avviso** alla persona segnalante **del ricevimento della segnalazione esterna** entro sette (7) giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le **interlocuzioni con la persona segnalante** e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni
- dare **diligente seguito** alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'**istruttoria necessaria** a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare **riscontro alla persona segnalante** entro tre (3) mesi o, se ricorrano giustificate e motivate ragioni, sei mesi (6) dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette (7) giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'**esito finale**, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L'ANAC **dispone**, inoltre, l'**invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria**, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio. L'autorità amministrativa competente **garantisce**, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la **riservatezza** dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

- il numero di segnalazioni esterne ricevute;
- il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;

- se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b).

In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, **l'ANAC può trattare in via prioritaria** le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle **violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea**.

L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

7.2.3. INFORMAZIONI PUBBLICATE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ANAC E LINEE GUIDA

L'art. 9, D.Lgs. 24/2023 **rimanda al sito istituzionale dell'ANAC** per reperire le seguenti informazioni:

- l'illustrazione delle misure di protezione del segnalante;
- i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata;
- le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
- l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal D.Lgs. 24/2023, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018;
- le modalità con le quali può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna;
- l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC, nonché i loro contatti.

Si rinvia, inoltre, alle Linee Guida emanate dall'ANAC relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

7.3 DIVULGAZIONI PUBBLICHE

L'art. 15, D.Lgs. 24/2023 prevede la possibilità di svolgere anche divulgazioni pubbliche in presenza di determinate condizioni espressamente previste. La divulgazione pubblica ha ad **oggetto** le violazioni indicate al paragrafo 6 della presente procedura, numeri 3), 4), 5) e 6).

Divulgare pubblicamente significa rendere di pubblico dominio informazioni sulle **violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone**.

7.3.1 CONDIZIONI PER LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

La persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se ricorre una delle seguenti **condizioni**:

- La persona segnalante **ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna**, alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto e **non è stato dato riscontro nei termini previsti** in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- La persona segnalante ha **fondato motivo** di ritenere che la violazione possa costituire **un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**;

- La persona segnalante ha **fondato motivo** di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare **il rischio di ritorsioni o possa non aver efficace seguito** in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

7.4 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI INTERNE ED ESTERNE

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

7.5 OBBLIGO DI RISERVATEZZA – ART. 12 , D.LGS. 24/2023

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, **senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni**, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il **divieto di rilevare l'identità del whistleblower** deve riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma **anche a tutti gli elementi della segnalazione**, dai quali si possono ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Le segnalazioni, inoltre, non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

La **tutela della riservatezza** deve essere assicurata in **ambito giurisdizionale e disciplinare**. Più nello specifico nell'ambito:

- del **procedimento penale**, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *“fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”*;
- del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

- del **procedimento disciplinare**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la **contestazione sia fondata**, in tutto o in parte, **sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità** della persona segnalante **sia indispensabile** per la difesa dell'incolpato, **la segnalazione** sarà **utilizzabile** ai fini del procedimento disciplinare **solo in presenza del consenso espresso** della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In quest'ultimo caso, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

È tutelata anche l'identità delle **persone coinvolte** e delle **persone menzionate** nella segnalazione e, infatti, *"I soggetti del settore pubblico e del settore privato ... tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella **segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione** nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante"*.

A tutela del segnalante, infine, la segnalazione e la documentazione è **sottratta**:

- al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e ss, L. 241/1990
- all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss, D.Lgs. 2013, n. 33/2013.

8 TUTELE

Il Capo III del D.Lgs. 24/2023 prevede le misure di protezione del segnalante che vengono di seguito descritte.

Si specifica che l'art. 3, comma 5, D.Lgs. 24/2023 estende la tutela (come definita nel dettaglio nei paragrafi che seguono) anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di **ritorsioni**, intraprese anche indirettamente, **in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione**.

Nello specifico **la tutela è estesa** alle seguenti figure:

- **Facilitatore**, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Persone del medesimo contesto lavorativo** del segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- **Colleghi di lavoro** del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- **Enti di proprietà** - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante o per i quali il segnalante lavora;
- **Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo** del segnalante.

8.1 CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE

Le misure di protezione previste nei paragrafi che seguono si applicano quando ricorrono le seguenti **condizioni**:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva **fondato motivo** di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, fossero **vere e** rientrassero **nell'ambito oggettivo di applicazione** del D.Lgs. 24/2023;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata **secondo le modalità previste** dalla normativa.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le tutele si applicano anche nei casi di segnalazione anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

8.2 PERDITA DELLE TUTELE

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la **responsabilità penale della persona segnalante o denunciante per i reati di diffamazione o di calunnia** o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele descritte ai paragrafi che seguono **non sono garantite** e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

8.3 DIVIETO DI RITORSIONE

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Il legislatore ha accolto, infatti, una nozione ampia di ritorsione e per essa si intende *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, **anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare** alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, **un danno ingiusto**”*.

Per la configurazione di una ritorsione è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione, o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dalla persona segnalante.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono ritorsioni ai sensi dell'art. 17, comma 4, D.Lgs. 24/2023:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

8.3.1 PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all'ANAC. L'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, **l'ANAC può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro**, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15, L. n. 241/1990, con l'Ispettorato nazionale del lavoro. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli.

Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad **assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata**, ivi compresi il **risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta** posta in essere in violazione dell'articolo 17 (divieto di ritorsione) e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

8.3.2 INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO

Nell'ambito di procedimenti **giudiziari o amministrativi** o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni di cui al paragrafo 8.3, **si presume che gli stessi siano stati attuati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.** L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a **carico di colui che li ha attuati.**

8.4 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

L'art. 20, D.Lgs. 24/2023 prevede che **non è punibile** chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- Coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello relativo alle informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali);
- Relative alla tutela del diritto d'autore;
- Relative alla protezione dei dati personali;
- Rilevi o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante opera esclusivamente quando *“al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ...”* e la segnalazione è effettuata secondo le modalità previste dalla normativa.

Quando ricorrono le ipotesi sopra menzionate, è **esclusa ogni ulteriore responsabilità anche di natura civile o amministrativa.**

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

8.5 MISURE DI SOSTEGNO

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. 24/2023, è prevista la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con Enti del Terzo settore affinché forniscano misure di sostegno al segnalante. Tali enti sono inseriti in un elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito e le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito:

- Sulle modalità di segnalazione;
- Sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea;
- Sui diritti della persona coinvolta;
- Sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Attraverso tale forma di tutela si tende a garantire il segnalante per la migliore effettuazione della segnalazione (anche per proteggere la sua identità) sia il diritto di difesa della persona segnalata.

8.6 RINUNCE E TRANSIZIONI

Come previsto dall'art 22, D.Lgs. 24/2023, **le rinunce e le transazioni**, integrali o parziali, che hanno per **oggetto i diritti e le tutele previste dal D.lgs. 24/2023 non sono valide**, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, comma 4, Codice civile¹.

¹ Si tratta degli accordi conclusi in sede giudiziale (art. 185 c.p.c.); dinanzi alla commissione di conciliazione istituita presso la direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.); innanzi alle sedi di certificazione (art. 31, co. 13, L. 183/2010), innanzi alla commissione di conciliazione istituita in sede sindacale (art. 412-*ter* c.p.c.); presso i collegi di conciliazione ed arbitrato irrituale (art. 412-*quater* c.p.c.).